



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3425

Seduta del 28/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 77 pagine

di cui 71 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- la legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

PRESO ATTO dei contenuti delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a seguito di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019;

RILEVATO che:

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'art. 3 sancisce che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano al recepimento uniforme delle suddette Linee Guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali”;

- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima - sta predisponendo gli atti di recepimento delle suddette Linee Guida con i quali verranno abrogati i precedenti provvedimenti che normavano la procedura di VinCA in Lombardia;

PRESO ATTO altresì di quanto previsto dall'art 18 c. 2 della legge 157/92, dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (di seguito AFCP), in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2020/21;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2020/21, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando per quanto possibile le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) e merlo, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2020/21, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Brescia e dalla struttura AFCP Insubria, per le specie cornacchia grigia, cornacchia nera e tortora (*Streptopelia turtur*);

RITENUTO, pertanto, di prevedere che l'eventuale applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della struttura AFCP interessata;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, nell'ipotesi sopra descritta, il posticipo dell'apertura della caccia vagante venga disposto, nei termini sopra esposti, con provvedimento del competente Dirigente della struttura AFCP interessata;

VISTA la possibilità, per le regioni, di posticipare, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L. 157/92, non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al punto precedente, per la stagione venatoria 2020/21, è stato manifestato esclusivamente dalle strutture AFCP Bergamo e AFCP Pavia-Lodi;

RITENUTO, pertanto, di prevedere che, nell'ipotesi sopra descritta, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, previa acquisizione del parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del competente Dirigente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della struttura AFCP interessata;

RITENUTO, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, di prevedere che i competenti Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

RITENUTO di prevedere che l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

RITENUTO, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2020/2021 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui ai sette allegati da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute nei sette allegati, da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a. le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali siano approvate, con decreto, dal competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
 - b. l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste, sia disposto con provvedimento del competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
 - c. qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
 - d. l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, previa acquisizione del parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del competente Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata;
 - e. l'eventuale integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge